

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
RCT/O**

**RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
E
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO**

La presente polizza stipulata tra il

COMUNE DI PRATO

e

la Spettabile

.....

(di seguito chiamata Società)

Decorrenza del contratto: ore 24,00 del 30.06.2011
 ore 24,00 del 31.12.2014

Scadenza annuale: **31 Dicembre**

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato :

- **Per Contraente:** Comune di Prato
- **Per Assicurazione:** il contratto di assicurazione
- **Per Polizza:** il documento che prova l'assicurazione
- **Per Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- **Per Società:** La Compagnia assicuratrice
- **Per Broker:** il soggetto incaricato dal Comune di Prato e da ASM e riconosciuto dalla Società per la gestione ed esecuzione della polizza
- **Per Premio:** la somma dovuta dal Comune di Prato e da ASM alla Società
- **Per Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro
- **Per Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa ovvero le richieste di risarcimento di perdite patrimoniali sconosciute per cui è prestata l'Assicurazione
- **Per Risarcimento:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
- **Per Cose:** sia oggetti che animali
- **Per perdite patrimoniali:** **se assicurate**, il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o danneggiamenti a cose
- **Per Mercedi** ammontare delle retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato, risultanti dai libri paga corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL)
- **Per Stipendi** ammontare totale delle retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato, risultanti dai libri paga corrisposte al personale non soggetto all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (NON INAIL)

- **Per Retribuzioni** la somma delle Mercedi e degli Stipendi
- **Per Fatturato** la somma percepita da ASM a titolo di corrispettivo per l'espletamento delle attività riportate nell'apposita Descrizione Attività

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Art. 2 Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno in nome degli altri.

Art. 3 Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 c.c. le garanzie saranno valide anche se il premio anticipato relativo sia stato corrisposto entro 90 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 90 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 3 bis – tracciabilità dei flussi finanziari

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 4 Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Art. 5 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio con rimborso dello stesso in proporzione al tempo che decorre dal momento della comunicazione di diminuzione al termine del periodo di assicurazione in corso.

Art. 6 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 7 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

L'Assicurato, in caso di sinistro, deve darne notizia alla Società entro 60 giorni da quando sia venuto a conoscenza del suo ufficio assicurazioni.

Per quanto concerne la garanzia (RCO), l'Assicurato è tenuto a denunciare solo i sinistri per i quali abbia ricevuto richiesta di risarcimento, o abbia avuto notizia dell'avvio di un procedimento penale.

Deve, inoltre, fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirle richieste.

Art. 8 Recesso in caso di sinistro

Dopo la definizione di ogni sinistro e fino al 30° giorno dell'eventuale pagamento o rifiuto, la Società può recedere dall'assicurazione al termine di ciascuna annualità assicurativa mediante lettera raccomandata con preavviso di 180 giorni.

Il recesso così intimato avrà effetto a decorrere dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione con la quale gli Assicuratori abbiano manifestato l'intenzione di avvalersi della facoltà di recesso.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 9 Durata del contratto e proroga dell'assicurazione

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza

Il Contraente ha la facoltà altresì ove lo ritenga conveniente ed ove la normativa di riferimento lo consenta di richiedere il rinnovo del contratto, per una durata massima pari a quella iniziale con preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 11 Foro competente

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede il Contraente/Assicurato.

Art. 12 Rinvio alle norme di legge e alle condizioni generali di assicurazione

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge e, se per il Contraente/Assicurato più favorevoli, le condizioni generali di assicurazione relative alle corrispondenti sezioni di assicurazione.

Art. 13 Gestione delle vertenze di danno

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale ed amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e, in caso di procedimento penale, assume la difesa dell'Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

La Società provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'Assicurato non sarà a carico della Società se non preventivamente autorizzata.

Art. 14 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 15 Validità delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dal l'Assicurato su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 16 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 C.C. anche nei confronti di:

- Persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività o di cui debba rispondere a norma di Legge;
- Eredi dell'Assicurato:

La Società si obbliga, in seguito al decesso di Assicurati, a tenere indenni i rispettivi eredi dalla rivalsa dei terzi per sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia della garanzia assicurativa.

Salvo sempre il caso di dolo.

Art. 17 Coassicurazione e Delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile _____ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per cono e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile _____ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 18 Regolazione del premio CLAUSOLA NON OPERANTE

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 19 Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo alla ATI Marsh S.p.A./ GPA-Assiparos S.p.a.in qualità di broker ai sensi dell'articolo 109 del D. Lgs. 209/2005.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione potrà avvenire per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione potranno essere svolti per conto dell'Assicurato dalla ATI Marsh S.p.A. / GPA-Assiparos S.p.a..

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto anche tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato e/o /Contraente.

Art. 20 Forma delle comunicazioni dal Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telex, telefax o simili) indirizzate alla Società oppure al Broker.

Art. 21 Obbligo della Società di fornire periodicamente i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società si impegna a fornire all'Assicurato, con cadenza trimestrale, statistica sinistri in formato elettronico, utilizzabile dal Contraente stesso e contenente le seguenti informazioni:

- data di accadimento;
- sinistri denunciati;
- sinistri riservati con indicazione dell'importo;
- sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri senza seguito
- indicazione di danno a cose e/o danno a persona.

Art. 22 Recupero franchigie

Si prende atto che la Società prenderà in carico la gestione di qualsiasi richiesta di risarcimento indipendentemente dal fatto che la stessa comporti o prevedibilmente possa comportare un risarcimento inferiore alla franchigia o agli scoperti previsti dalla presente polizza.

Successivamente la Società provvederà a richiedere al Comune di Prato ed ASM il rimborso dell'importo delle franchigie e degli scoperti previsti dalla presente polizza.

A tale scopo la Società, entro 120 giorni dal termine di ciascuna annualità, dovrà inviare al Contraente la documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione di sinistri dell'anno precedente e/o di annualità per le quali esistesse una residua franchigia o scoperti a carico dell'Assicurato, nonché la richiesta di rimborso annuo della franchigia e degli scoperti.

Il Contraente entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.

Art. 23 Buona fede

L'eventuale omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte del l'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o comunque involontario, non pregiudicheranno l'operatività di questa assicurazione.

Art. 24 Precisazione

A maggior precisazione, ciascun Assicurato risponde della propria quota di premio e relative regolazioni, così come degli altri adempimenti contrattuali, senza responsabilità solidale reciproca e pertanto l'eventuale ritardato o mancato pagamento del premio o altro inadempimento di uno degli Assicurati non comporterà decadenza o riduzione di copertura per gli altri Assicurati, sempreché quest'ultimi siano in regola a loro volta con il pagamento del premio e con i rispettivi adempimenti.

Art.25 Calcolo del premio:

Il premio non è soggetto a regolazione o conguaglio (premio flat) alla fine di ogni periodo assicurativo.

Premio COMPLESSIVO semestrale imponibile Euro 300.000,00 (pari ai 6/12 di Euro 600.000,00) oltre imposte del 22,25% = Euro 366.750,00 premio semestrale lordo

PREMIO RATE SUCCESSIVE

Premio COMPLESSIVO annuo imponibile Euro 600.000,00 oltre imposte del 22,25% = Euro 733.500,00 premio annuo lordo

Il premio è ripartito come segue:

Assicurato Comune di Prato

PREMIO ALLA FIRMA DAL 30/06/11 al 31/12/11

Premio *semestrale* imponibile Euro 282.750,00 (pari ai 6/12 di Euro 565.500,00) oltre imposte del 22,25% = Euro 345.661,87 premio semestrale lordo

PREMIO RATE SUCCESSIVE

Premio *annuo* Euro 565.500,00 imponibile oltre imposte del 22,25% = Euro 691.323,75 premio annuo lordo

Assicurato ASM

PREMIO ALLA FIRMA DAL 30/06/11 al 31/12/11

Premio *semestrale* imponibile Euro 17.250,00 (pari ai 6/12 di Euro 34.500,00) oltre imposte del 22,25% = Euro 21.088,12 premio semestrale lordo

PREMIO RATE SUCCESSIVE

Premio *annuo* imponibile Euro 34.500,00 oltre imposte del 22,25% = Euro 42.176,25 premio annuo lordo

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA**A) Somme e rischi assicurati**

La Società sulla base delle condizioni di assicurazione che seguono, presta l'assicurazione, fino alla concorrenza delle seguenti somme:

Per il Comune di Prato

Responsabilità Civile verso Terzi
Euro 5.200.000,00 unico

Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro
Euro 5.200.000,00 per sinistro col limite di
Euro 2.600.000,00 per danneggiato

Per ASM

Responsabilità Civile verso Terzi
Euro 5.200.000,00 unico

Si conviene fra le parti che in caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie RCT ed RCO il massimale per sinistro indicato alla voce RCT rappresenta la massima esposizione della Società assicuratrice.

B) Descrizione dell'attività**Per il Comune di Prato**

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con la sola esclusione di quelle delegate o attribuite alle Aziende Speciali, Consorzi e Società di Capitali, che gestiscono con o per conto dell'Ente Comunale servizi o attività in regime di concessione, di appalto o altre forme possibili, salvo che ne derivi al Comune medesimo una responsabilità indiretta o solidale.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

A titolo puramente esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni della copertura, si riporta di seguito una sommaria descrizione delle principali attività o competenze del Contraente/Assicurato, che devono ritenersi incluse in garanzia:

- Proprietà e/o gestione di strade/fognature, giardini pubblici, parco giochi comprese attrezzature anche comunali usate da volontari per manutenzioni, pulizie ecc;
- Proprietà, possesso, esercente, utente, amministratore di terreni, fabbricati in genere ed impianti annessi;
- Proprietà, installazione, manutenzione e controllo della cartellonistica stradale e/o turistica, servizio di illuminazione pubblica;

- Controllo Trasporto pubblico;
- Controllo del demanio idrico; controllo degli impianti di depurazione e dei corpi idrici;
- Protezione Civile;
- Controllo Agenzie del turismo;
- Riscossione Tributi, Anagrafe, Ufficio igiene;
- Attività svolta da Corpi di Polizia anche armata, servizio di nettezza urbana;
- Organizzazione di manifestazioni/attività sportive, culturali, ricreative, sociali, politiche, religiose, compresa la concessione di spazi e/o strutture per manifestazioni a Terzi;
- Organizzazione di visite agli uffici dell'Assicurato;
- Gestione di teatri;
- Esercizio di macelli, mercati, celle frigorifere, cimiteri, servizi funerari, bagni e piscine pubbliche;
- Biblioteche, musei, pinacoteche, gallerie d'arte;
- Gestione ufficio avviamento al lavoro;
- Gestione verde pubblico, proprietario e/o gestione di biciclette;
- Scuole di ogni ordine e grado, colonie, asili, opere assistenziali, tutte comprese attività di refezione e somministrazione di cibi/bevande; si intendono comprese tutte le attività scolastiche, extrascolastiche, parascolastiche ed interscolastiche;
- Esercizio di colonie, campeggi per ragazzi e di centri di ricreazione e soggiorni per anziani;
- Istituti faunistici;
- Proprietà e conduzione di Impianti sportivi e manifestazioni culturali;
- Realizzazione e manutenzione di opere pubbliche;
- Proprietà di cani da guardia, esercizio di canili per ricovero animali, nonché custodia degli animali in dotazione ai giardini pubblici;
- Proprietà di tralicci sui quali insistono parabole proprie e/o di Terzi;
- Attività di corsi professionali;
- Pubblici servizi in economia comprese affissioni, pubblica sicurezza, farmacie;
- Organizzazione e partecipazione di convegni, corsi, spettacoli, seminari, manifestazioni turistiche, stage aziendali, gastronomiche in genere, anche presso terzi;
- Partecipazione a fiere, mostre, esposizioni compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands, commissioni sanitarie, mercati in genere;
- Distributori automatici di bevande e alimenti, anche di proprietà di terzi e comunque l'esplicazione di tutte le attività istituzionalmente devolutegli comprese quelle di carattere preliminare, complementare, accessorio assistenziale, umanitario di solidarietà, ricreativo e sociale, nulla escluso od eccettuato, ovunque nell'ambito dei limiti territoriali previsti;
- Manutenzione ordinaria e/ straordinaria

Per ASM (manutenzione strade)

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla attività di manutenzione ordinaria delle strade nonché da ogni altro tipo di attività su dette aree assegnata dal Comune di Prato, comunque svolta e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

A titolo puramente esemplificativo e senza che ciò possa determinare limitazione alla copertura, si riporta di seguito una sommaria descrizione delle principali attività o competenze dell'assicurato:

A) Attività di pronto intervento per eliminazione di pericoli:

- Chiusura buche e livellamento avvallamenti e cedimenti;
- Riprese provvisorie di pezzi smossi o danneggiati di elementi stradali (cordonati, zanelle, guard-rail, spartitraffico, paletti, dissuasori, delineatori, ringhiere, parapetti, segnali stradali);
- Transennamento e segnalazione di aree soggette a pericoli di vario tipo;
- Puntellamento di opere d'arte stradali pericolanti, con asportazione degli elementi suscettibili di caduta;
- Taglio radici affioranti e rami sporgenti;
- Sgombero e pulizia delle sedi stradali, ripristino del transito, a seguito di spargimenti di liquidi o ingombri di vario tipo;

B) Interventi di:

- Demolizioni, smontaggi, tagli e fresature di pavimentazioni stradali di ogni tipo;
- Riprese di sottofondi, risagomature e ripristino di pavimentazioni stradali di ogni tipo;
- Ripristino di elementi stradali (cordonati, zanelle, guard-rail, spartitraffico, paletti, dissuasori, delimitatori, ringhiere, parapetti, segnaletica verticale e/o orizzontale);

C) Attività di pulizia e decespugliamento con:

- Taglio erba e decespugliamento di marciapiedi, banchine, scarpate, cigli e fossi;
- Conseguente pulizia della sede stradale;
- Estirpazione di apparati radicali e taglio o abbattimento di piante;

D) Interventi di:

- Rifacimenti completi di pavimentazioni stradali e arredi urbani;
- Opere di messa in sicurezza delle strade (guard-rail, spartitraffico, segnalatori di pericolo, ecc);
- Fornitura di stabilizzato, inerti, elementi stradali e materiali vari per concorso nella manutenzione di strade e vicinali o nei ripristini di Enti o privati;
- Le attività collegate, complementari, accessorie, preliminari e conseguenti l'attività principale nulla escluso né eccettuato relativamente alla suddetta manutenzione strade.

Si precisa che **Assicurato Aggiunto** è la DIOCESI DI PRATO.

In virtù della Convenzione intercorsa tra la Diocesi di Prato e il Comune Assicurato per il collamento di toilette chimiche, il predetto Ente ecclesiastico è da ritenersi Assicurato Aggiunto relativamente al suo ruolo di comodante a titolo gratuito dei locali di sua proprietà concessi al Comune assicurato per il fine oggetto di convenzione. Pertanto, la Diocesi per il suo ruolo di comodante di tali servizi pubblici, è indenne da qualsiasi responsabilità ricadente dal loro uso ed è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi, con conseguente rinuncia alla rivalsa nei suoi confronti

Per ASM (verde pubblico)

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla attività di manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico comunale nonché per ogni altro tipo di attività su dette aree assegnato dal Comune di Prato, comunque svolti e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

A titolo puramente esemplificativo e senza che ciò possa determinare limitazione alla copertura, si riporta di seguito una sommaria descrizione delle principali attività o competenze dell'assicurato:

- manutenzione di tappeti erbosi, siepi, alberature, cespugli, fioriture,
- manutenzione di staccionate, recinzioni, strutture murarie
- manutenzione panchine, attrezzature ludiche e di arredo
- reimpianti di alberi
- pulizia delle aree a verde

Le attività collegate, complementari, accessorie, preliminari e conseguenti l'attività principale nulla escluso né eccettuato relativamente alla suddetta manutenzione della aree a verde pubblico comunale.

Con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla Legge alle Amministrazioni Comunali direttamente o per mezzo di enti.

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi forma di tutte le attività sopra menzionate.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**1 - Oggetto della Garanzia****Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT)**

1.a) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose in relazione all'attività svolta e/o ai suoi compiti istituzionali, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Responsabilità Civile Verso Prestatori d'Opera (RCO) :

1.b) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese) quale civilmente responsabile, ai sensi di legge per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti (inclusi parasubordinati, collaboratori coordinati e continuativi e "lavoratori interinali" ed eventuali nuove tipologie) ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione e da prestatori di lavoro non dipendenti soggetti ad assicurazione INAIL.

La validità dell'assicurazione non è pregiudicata da inesatte interpretazioni delle norme che regolano la Legge INAIL, che possano indurre il Contraente/Assicurato in posizione di irregolarità verso l'INAIL.

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, n. 222.

2) Novero dei Terzi

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche, che giuridiche, agli effetti della presente polizza sono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato;

Non sono considerati Terzi, limitatamente a morte o lesioni personali, i dipendenti, i parasubordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e "lavoratori interinali", gli addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, nonché i prestatori non dipendenti soggetti ad assicurazione INAIL da parte dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio,unicamente e limitatamente per quanto coperto dalla garanzia RCO.

3) Esclusioni

Dall'assicurazione sono esclusi i danni:

- 3.1) Di furto: è, tuttavia, compresa la responsabilità civile dell'Assicurato per danni di furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato (massimo risarcimento Euro 50.000,00);
- 3.2) Cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, e/o smerciati, dopo la consegna a Terzi.
- 3.3) Ricollegabili ai rischi di Responsabilità Civile per i quali, in conformità alla Legge 24.12.69, n. 990, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 973 del 24.11.70 e successive variazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- 3.4) Derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3.5) Di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di aria, acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento, salvo quanto previsto dal successivo punto 5.5);
- 3.6) Derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- 3.7) Derivanti:
 - direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto;
 - sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM);
 - da campi elettromagnetici relativi ad attività nei seguenti settori: radio e TV – telefonia fissa e mobile;
- 3.8) Derivanti da perdite patrimoniali conseguenti a attività e mansioni previste dalla L. 109/94 e successive modifiche e regolamento di attuazione comprese le funzioni di responsabile di procedimento ivi previste.
- 3.9) Danni di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, né per i danni da campi elettromagnetici
- 3.10) Danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione; i danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni; i danni causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. Per "atto di terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici, o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte".

4) Estensioni

A maggiore chiarimento, si precisa - a titolo esemplificativo e non limitativo - che l'assicurazione comprende anche:

4.1) Malattie Professionali

Si conviene che, a parziale deroga dell'art. 1b) – Oggetto della garanzia, l'assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO) è estesa al rischio delle malattie professionali, riconosciute dall'INAIL e/o dalla giurisprudenza di legittimità, con esclusione della silicosi e di quelle connesse alla lavorazione o comunque alla presenza nei luoghi di lavoro di asbesto o prodotti contenenti asbesto.

L'assicurazione vale per le malattie insorte e/o manifestatesi durante la validità del contratto di assicurazione e conseguenti a fatti colposi verificatisi in epoca non anteriore al 31/5/2007.

L'estensione spiega inoltre i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia inoltre non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- 3) per le malattie professionali che siano denunciate dopo due anni dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

- 4.2) I danni derivanti all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a Terzi dai Suoi dipendenti o collaboratori equiparati 38/2000 compresa la responsabilità derivante all'organizzazione di volontariato o commessi in relazione alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A.

La garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate;

- 4.3) La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni e sospensioni, totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, esclusi quelli conseguenti a danni a condutture ed impianti sotterranei, disciplinati dal successivo art.4.11.
- 4.4) I danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi.
- 4.5) La Responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario infermieristico utilizzato per i servizi prestati dall'Assicurato: è comunque esclusa ogni responsabilità di tipo professionale;
- 4.6) La Responsabilità personale del Legale Rappresentante, del Segretario Generale e di tutti i dirigenti, funzionari, lavoratori occasionali e dipendenti in genere anche comandati di ogni ordine e grado dell'Assicurato, dei soggetti ad essi equiparati (ex D.Lgs. 38/2000), dei borsisti e tirocinanti, nonché dei lavoratori socialmente utili, per danni arrecati a Terzi, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, ciò entro i limiti del massimale convenuto in polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità dei suddetti con l'Assicurato e/o fra di loro; è inoltre ricompresa la responsabilità personale del personale docente e non docente e di tutti gli operatori occupati in Scuole di ogni ordine e grado, colonie, asili, opere assistenziali, studenti, alunni, genitori membri di organi collegiali. Tutti i detti assicurati devono considerarsi terzi tra di loro.
- 4.7) I danni derivanti da proprietà e/o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati, terreni e relativi impianti ed attrezzature compresi ascensori, montacarichi, scale mobili che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo, ma non restrittivo:
- Attività ricreative/assistenziali/didattiche.
 - Civili abitazioni/uffici.
 - Attività rurali.
 - Attività industriali e/o di deposito merci anche eserciti da Terzi.
 - Attività commerciali.
- 4.8) I danni causati da veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti e/o aree degli "stabilimenti", salvo quanto previsto dalla Legge n. 990 del 24.12.69;
- 4.9) I danni derivante dalla proprietà ed operatività di mezzi di trasporto o di sollevamento, macchine operatrici, semoventi, gru, impiegati per le operazioni connesse all'attività svolta all'Assicurato;
- 4.10) La Responsabilità Civile di appaltatori, subappaltatori mentre eseguono i lavori nei cantieri anche dell'Assicurato, fornitori, studenti, giovani diplomati, laureati anche soggetti INAIL, stagisti, volontari, obiettori di coscienza, visitatori, nonché di lavoratori occupati in lavori

considerati “Socialmente utili”, che agli effetti della garanzia sono quindi da considerarsi assicurati.

L'Assicurato e/o propri dipendenti, dette figure e loro dipendenti e/o persone, sono considerati terzi tra loro.

Resta inteso che la Società non risponderà oltre il massimale convenuto anche in caso di corresponsabilità dei vari assicurati tra loro o con l'Assicurato/Contraente;

- 4.11) I danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.
- 4.12) I danni derivanti all'Assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché alle norme di cui al D.L.vo 19.09.1994 n. 626 e successive modifiche, al D.L.vo 14.08.1996 n.494 e successive modifiche e alla Legge 109/94 e successive modifiche, nonché per la Responsabilità Civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato e per la Responsabilità Civile personale derivante al responsabile dei lavori e dal coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione delle opere ai sensi della Legge n.494 per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato stesso, nonché per la Responsabilità Civile personale derivante al responsabile del procedimento, del progettista, del direttore lavori e del collaudatore per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato stesso;
- 4.13) L'estensione di garanzia per il personale che presta servizio con il sistema denominato “telelavoro”;
- 4.14) I danni derivanti agli assicurati ai sensi di quanto previsto dalla Legge 31.12.1996 n. 675 e successive modifiche, (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) ed in particolare per la funzione di responsabile designato secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge medesima;
- 4.15) I danni derivante da prodotti smerciati o somministrati, inclusa la gestione di mense o bar aziendali anche affidati a terzi;
- 4.16) I danni ai veicoli sotto carico e scarico nonché in sosta nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'assicurato con esclusione dei danni alle cose giacenti e/o trasportate sui mezzi sotto carico e scarico. Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto.
- 4.17) Premesso che il Contraente può affidare in uso a qualsiasi titolo ai propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che quest'ultimo sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni subiti a causa di vizio occulto o difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere;
- 4.18) I danni derivante dalla partecipazione e/o organizzazione di fiere, manifestazioni in genere, mostre, esposizioni, convegni e simili, compresi allestimento e smontaggio di stand, carico e scarico e danni a beni mobili e immobili di terzi in consegna o non dell'assicurato, durante tali manifestazioni;

L'assicurazione comprende i danni cagionati e/o subiti dai partecipanti a prove, selezioni, esami, concorsi finalizzati, mediante analisi delle capacità tecniche e professionali, all'assunzione di personale occorrente per l'attività dell'assicurato. Si precisa che tali prove possono svolgersi sia nei locali dell'assicurato che presso terzi.

- 4.19) I danni derivanti a Terzi da lavoratori a rapporto interinale dei quali lo stesso Assicurato si avvale ai sensi della Legge 196/97, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione;
- 4.20) I danni derivante dall'affidamento di minori presso le famiglie presenti nel territorio, compresa la Responsabilità personale ricadente sulle famiglie nei confronti degli affidati e/o viceversa, inclusi i danni che gli stessi minori possano arrecare a Terzi. La suddetta estensione rientra nell'ambito del massimale previsto in polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità dei suddetti con l'Assicurato e/o fra di loro;
- 4.21) I danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove, esami, concorsi, al fine di assumere il personale occorrente per l'attività dell'Assicurato, in merito alle loro capacità tecniche e professionali;
- 4.22) La responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'attività di corsi professionali.
- 4.23) Responsabilità Civile incrociata
Premesso che il Comune di Prato ha appaltato alla ASM i lavori di manutenzione ordinaria delle strade come evidenziato all'art.) Descrizione dell'attività, si conviene che:
- Il Comune di Prato e ASM (e i rispettivi dipendenti) sono considerati terzi tra di loro.
 - Il massimale di polizza si ritiene unico in caso di attivazione di entrambe le sezioni di responsabilità RCT e quindi rappresenta la massima esposizione della Società assicuratrice.
- 4.23)1. Responsabilità derivante al Comune di Prato per tutte le attività di affidamento minori svolte ai sensi delle vigenti leggi, anche e ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 del codice civile, le funzioni tutelari, in ordine ai minori stranieri o minori in affidamento preadottivo privi di rappresentanza legale, presenti sul territorio comunale.
Sono inclusi nel novero dei terzi, i minori affidati, limitatamente ai casi di morte e lesioni personali.
La garanzia si estende alla responsabilità personale degli affidatari, i quali devono inoltre essere considerati terzi agli effetti della presente estensione.
- 4.24) La responsabilità è estesa a tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche ed interscolastiche. E' inclusa la responsabilità di personale personale docente e non docente e di tutti gli operatori scolastici compresi genitori membri di organi collegiali ed alunni.
- 4.25) La responsabilità è stesa all'utilizzo di animali accompagnati/assistiti da operatori sia dipendenti che non dell'Amministrazione Comunale, ovvero operatori autorizzati dalla stessa, nello svolgimento e organizzazione di manifestazioni, attività sportive, culturali,

ricreative, sociali, attività promozionali nonché per ogni attività similare, compresa la concessione di spazi e/o strutture per manifestazioni a terzi.

5) **Franchigie e limiti di risarcimento**

- 5.1) Franchigia frontale per danni a cose e persone Euro..... **(secondo l'opzione di franchigia scelta)**
- 5.2) Per danni a cose in consegna e custodia, massimo risarcimento Euro 300.000,00 per sinistro ed anno;
- 5.3) La garanzia comprende i danni a cose, compresi i fabbricati, cagionati da cedimento o franamento del terreno purchè non direttamente conseguenti a lavori di sottomurazione, palificazione, diaframmi, paratie ed altre tecniche sostitutive; qualora il cedimento o franamento del terreno cagioni danni a condutture ed impianti sotterranei si intendono compresi, oltrea questi, anche i danni ad essi conseguenti.
La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di Euro 1.549,37 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 300.000,00;
- 5.4) Per danni da incendio a cose di terzi conseguenti a incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute. Massimo risarcimento Euro 300.000,00 per sinistro e per anno (nota: questa garanzia opererà in eccesso ai massimali eventualmente previsti da polizze incendio per Rischio Locativo o Ricorso Vicini);
- 5.5) Per danni corporali e i danni materiali a cose in conseguenza di un inquinamento (in deroga al punto 3.5 delle esclusioni) causato da evento improvviso identificabile come involontario ed imprevisto e a valere anche relativamente alla circolazione su strada di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore; massimo risarcimento di Euro 500.000,00 per sinistro/anno.;
- 5.6) Per danni (esclusi quelli da furto) arrecati agli autoveicoli ai motoveicoli e ciclomotori di proprietà di terzi, di dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dell'Assicurato.
Massimo risarcimento di Euro 100.000,00 per sinistro/anno.
- 5.7) Per danni da occlusioni di tubazioni e condutture: massimo risarcimento Euro 50.000,00 per sinistro/anno.
- 5.8) Per i danni di cui al punto 4.3 (Interruzioni e/o sospensioni di attività), la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% del danno indennizzabile con massima detrazione di Euro 100.000,00 ed un massimo risarcimento annuo di Euro 1.000.000,00.
- 5.9) Per i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi la garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 300.000,00 per anno;

5.10) Per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei la garanzia è prestata con una franchigia di Euro 1.000,00 per sinistro ed un massimo risarcimento annuo di Euro 200.000,00;

Nota:

nel caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, verrà applicata unicamente la maggiore tra le detrazioni così applicabili.

Appendice copertura Legge Regionale 42 del 23.03.2000 Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di turismo.

Con la presente appendice si prende atto tra le parti che:

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di organizzatore senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni, nei termini che seguono:

a) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato:

- ai sensi della C.C.V. (Convenzione Internazionale sul Contratto di Viaggio, ratificata in Italia con la legge n. 1084 del 27/12/1977)
- ai sensi del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.111 (attuazione della Direttiva CEE n. 90/314 concernente i viaggi, la vacanza e i circuiti "tutto compreso")
- nonché ai sensi della legge Regionale del 23/03/2000 n.42 – Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

per i danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti, inclusa le perdite patrimoniali, intendendosi per tali i pregiudizi economici risarcibili ai sensi di polizza non conseguenti a morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose o animali.

b) VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE

la copertura assicurativa vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato in data posteriore rispetto alla data di effetto della presente appendice e purchè tali richieste si riferiscano a fatti colposi commessi durante il periodo di efficacia della presente appendice.

La garanzia non è operante per i danni conseguenti a fatti o circostanze già note all'Assicurato all'inizio del periodo di assicurazione.

La copertura assicurativa vale a condizione che l'Assicurato sia in regola con le norme di legge relative alle autorizzazioni e alle licenze di esercizio.

L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da atto doloso di persone delle quali debba rispondere.

c) MASSIMALI DI COPERTURA

Il massimale indicato all'art. d) Limiti di risarcimento rappresenta il massimo risarcimento della Compagnia per uno o più sinistri verificatisi nel corso del medesimo anno assicurativo.

d) LIMITI DI RISARCIMENTO

Per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi delle suddette leggi, la garanzia è Prestata:

- per le perdite patrimoniali:
sino alla concorrenza dell'importo di Euro 25.822,00 per ogni anno assicurativo con il limite di Euro 19.911,00 per ogni sinistro;
- per danni materiali e corporali:
Massimale per ogni sinistro: Euro 1.549.370,00 = con il limite di Euro 516.456,00 = per ogni persona per danni corporali subiti, Euro 258.228,00 = per ogni sinistro relativo a danni materiali con il limite di Euro 15.493,00 = per ogni persona.
- per i danni a cose e per le perdite patrimoniali, con uno scoperto pari al 10 % dell'importo di ogni sinistro con il minimo di Euro 154,93 = per ogni persona danneggiata.

e) ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il mondo intero.

f) CONDUZIONE DEI LOCALI

La garanzia comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla condizione dei locali adibiti all'attività descritta in polizza e dalle attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a terzi dai collaboratori e dai dipendenti, anche con mansioni di accompagnatori.

g) ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende:

- i danni conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi e titoli al portatore;
- la responsabilità derivante all'Assicurato dalla prestazione in proprio del servizio di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo di servizio relativo all'assicurazione del viaggio e del soggiorno;
- i danni che si verificassero durante l'uso di mezzi di trasporto aereo, nel quale caso la garanzia cesserà di essere coperta dal momento dell'imbarco sino a sbarco avvenuto;
- i danni verificatisi in conseguenza guerra, invasioni, ostilità, guerra civile, rivoluzione, legge marziale, scioperi, tumulti, sommosse, atti di sabotaggio, atti di terrorismo;
- i danni conseguenti ad omissione nella stipulazione o modifica d'assicurazioni private e ritardi nei pagamento dei relativi premi;
- i danni conseguenti a insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie da parte dell'Assicurato;

- nel caso di richieste di risarcimento provenienti dai clienti dell'Assicurato, gli importi (corrispondenti alla differenza tra il valore delle prestazioni dovute ed il valore delle prestazioni fornite) che l'Assicurato è tenuto a corrispondere al cliente in virtù del minor valore della prestazione eseguita rispetto alla prestazione dovuta,
- gli oneri risarcitori dovuti all'Assicurato in forza di specifiche pattuizioni contrattuali,
- i danni conseguenti al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge 31/12/1996 n°675 (violazione privacy),
- derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto;
- derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione distruzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umano e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM);
- derivanti da campi elettromagnetici relativi ad attività nei seguenti settori:
 - radio e tv
 - telefonia fissa e mobile

h) ESTENSIONE DI GARANZIA

DANNI AI BAGAGLI

La garanzia comprende i danni da sottrazione, distruzione, deterioramento e smarrimento dei bagagli e degli oggetti personali dei viaggiatori clienti, esclusi in ogni caso denaro, preziosi e titoli di ogni genere.

Questa garanzia si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 154,93 = per ogni persona danneggiata.

SPESE PER EVITARE E / O DIMINUIRE I DANNI

Nel caso in cui, a seguito inadempimento totale o parziale dei servizi di trasporto, alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio, l'Assicurato si trovasse nella necessità di portare a termine tali servizi, ivi compreso il rimpatrio e/o comunque il raggiungimento della destinazione prevista dal contratto, la Società autorizza l'organizzazione di tali servizi sempre che l'evento dannoso sia risarcibile ai termini di polizza.

Questa garanzia è quindi relativa alle maggiori spese incontrate per evitare e/o contenere i danni, sempre che le stesse siano ragionevolmente necessarie allo scopo.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con lo scoperto del 10%, con il minimo di Euro 516,46 = e sino alla concorrenza di Euro 51.645,69 = quale massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo.

COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi dell'art. 2049c.c. per i danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti o collaboratori in genere, compresi borsisti e tirocinanti, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purchè i medesimi non siano di proprietà e in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

Questa specifica estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di Euro 258,28 = per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nonché nei paesi d'Europa, qualora per il veicolo sia stata rilasciata carta verde operante per la circolazione dello stesso.

ATTIVITA' COMPLEMENTARI

Si assicura inoltre la Responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- da attività accessoria quali, per esempio quella svolta per i fini promozionali, pubblicitarie e di pubbliche relazioni, che si tengono anche al di fuori degli uffici dell'Assicurato;
- dalla partecipazione a fiere, mostre e da allestimento di stands in grandi magazzini e/o negozi;
- dalla proprietà di cartelli ed insegne pubblicitarie.

QUALIFICA DI TERZI AGLI ACCOMPAGNATORI E DIPENDENTI NON INAIL

Sono considerati terzi gli accompagnatori designati dall'Assicurato e in genere i suoi dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, in quanto non debbano per farlo proprio, rispondere degli eventi dai quali essi abbiano riportato lesioni od altri danni.

LAVORI PRESSO TERZI

L'assicurazione è estesa ai danni:

- a) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- b) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

Queste estensioni di garanzia sono prestate con una franchigia di Euro 258,23 = per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e Comunque con il massimo di Euro 25.822,84 = per ciascun periodo assicurativo Annuo.

i) GESTIONI DEI SINISTRI

Al ricevimento della denuncia di sinistro da parte dell'Assicurato, la società provvederà a Richiedere la documentazione necessaria alla valutazione del sinistro e cioè:

- dichiarazione attestante il verificarsi dell'evento dannoso;
- copie di certificazione medica, ospedaliera e/o altra documentazione rilasciata da pubblica autorità, ricevute, fatture e/o altri documenti di spesa relativi all'evento dannoso;

- in caso di furto e/o smarrimento, copia della denuncia alle autorità competenti;
- ogni altra eventuale documentazione probatoria relativa al sinistro.

La Società comunicherà all' Assicurato le proprie determinazioni in ordine alla valutazione del sinistro entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione probatoria.

La Società, in tutti i casi in cui riconosca di dover procedere alla liquidazione dei danni, deve provvedere entro i 30 giorni successivi. I sinistri vengono liquidati in Italia e in euro.

- gli scoperti e le franchigie previste non saranno opponibili in ogni caso al terzo danneggiato.

j) RINVIO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONI

Restano ferme le condizioni generali di assicurazione non derogate dalle presenti condizioni particolari.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Ai sensi dell'art.1341 C.C. il Contraente e la Società dichiarano di approvare esplicitamente i seguenti articoli: art. 3 pagamento del premio – art. 7 obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro – art. 8 recesso in caso di sinistro – art. 9 durata del contratto e proroga dell'assicurazione - art. 11 foro competente – art.17 coassicurazione e delega

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
